

14513

2010

11,513/10

N°	CRON.
20 DIC. 2010	
N°	REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano Sezione III civile , nella persona del Giudice Unico Susanna Terni ha emesso la seguente sentenza *ex art 281 sexies c.p.c.* con contestuale lettura del dispositivo

FATTO ED IN DIRITTO

██████████ ha proposto opposizione al precetto notificatogli il 29 settembre 2009 ad istanza di ██████████ per la somma di euro ██████████ oltre interessi e spese, in forza di ordinanza emessa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art 700 c.p.c., assumendo l'inefficacia del titolo esecutivo.

Si è costituita in giudizio la creditrice opposta contestando la fondatezza della opposizione , e chiedendone il rigetto.

Ciò posto , devesi osservare che a seguito della rinuncia da parte dell'attore alla opposizione proposta , deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Produce infatti cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice

n.74948/09

1

REZZONICO
20 DIC. 2010
RICHIESTA
COPIA CONFERMA
CANCELLERIA
APPLICATA
Euro 1 x 5.31

IL CANCELLIERE
MILANO

su quanto forma oggetto della controversia(Cass.4884/96; 12614/95; Cass. 3265/95).

Ciò posto devesi procedere alla regolamentazione delle spese di lite di lite in base al criterio della c.d soccombenza virtuale , e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. 2937/99).

Poiché il titolo esecutivo in forza del quale la creditrice opposta ha intimato il precetto , e cioè l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art 700(c.p.c. il 12 giugno 2009 , non è stato comunicato alla stessa- come risulta dalla certificazione della Cancelleria prodotta dalla stessa (documento n. 5 parte convenuta), consegue che per la stessa il termine di trenta giorni per introdurre il giudizio di merito , ai sensi dell'art 669 c.p.c. *ostie*) c.p.c., -nella formulazione antecedente la novella introdotta con D.L. 35 del 14 marzo 2005 convertito nella legge n.51 del 23 febbraio 2006 -, non è mai decorso.

Dunque il titolo azionato dalla convenuta è efficace.

Pertanto in base al criterio della soccombenza virtuale l'attore dovrebbe essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta .

Deve darsi atto , peraltro, del fatto che l'attore alla udienza del 19 ottobre 2010 ha offerto alla convenuta

il pagamento *banco judicis* della somma di euro [REDACTED], tramite assegno bancario, somma che la convenuta ha dichiarato di accettare a titolo di acconto.

Tenuto conto del contengo processuale della opponente, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, spese che per la residua parte sono da porre a carico dell'attore, e che sono liquidate per l'intero come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni contraria istanza, eccezione, difesa disattesa e respinta definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da [REDACTED] al precetto notificatogli il 29 settembre 2009 ad istanza di [REDACTED] così provvede:

1. Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
2. Dichiarare compensate tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite, che per la residua parte pone a carico dell'attore e che liquida per l'intero nella somma di euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorario di avvocato, euro [REDACTED] per diritti, euro [REDACTED] per spese oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre i.v.a e c.p.a. .

Milano 16 dicembre 2010

Il Giudice Unico

Susanna Terzi

STX

N°	CRON.
20 BR	2010
N°	REP.

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
OGGI 20-12-2010

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

[Signature]
FRANCESCO DI
CANCELLERIA

FATTO AVVIS TELEMATIC
IL 20-12-2010
DA <i>[Signature]</i>